



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Sinicato

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Proc. n. 28S/2018 a carico di Giuseppe Gioiosano

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Davide Santagostino, Direttore del Golf Club Ambrosiano SSD RL, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Giuseppe Gioiosano;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Gioiosano che, in occasione della gara "Gaggia Golf Cup 2018" disputatasi in data 16.06.2018 presso il Golf Club Ambrosiano, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 14;
- che, conseguentemente, il giocatore veniva squalificato;
- che è stato regolarmente notificato l'avviso di fissazione dell'udienza con la proposta di decreto sanzionatorio nella misura di 8 (otto) mesi in ragione della incensuratezza dell'incolpato.
- che in data 28 giugno 2018 l'incolpato faceva pervenire una memoria difensiva scritta;
- che all'udienza del 10 luglio 2018 nessuno compariva.

*** **

motivi della decisione



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

All'esito dell'istruttoria il Giudice ritiene che il fatto contestato si sia verificato per ragioni attinenti alla insufficiente attenzione prestata dal giocatore nell'indicazione dei colpi eseguiti alla suddetta buca.

In effetti nella memoria inviata il giocatore molto lealmente "per onestà intellettuale" ammette di non poter confermare l'indicazione dei colpi non escludendo di averli contati in maniera errata ma, con credibile convinzione, nega che l'errore sia stato frutto di premeditazione.

In memoria si fa presente che l'errata indicazione dei colpi, pur portando un vantaggio di gioco, non avrebbe modificato sostanzialmente né la posizione in classifica né il proprio hcp.

In realtà nelle ultime tre buche della gara il Gioiosano ha marcato una X, un bogey e un doppio bogey e ciò depone più per un errore di conteggio alla buca 14 dovuto ad un calo di concentrazione che non per la volontà di modificare favorevolmente il proprio risultato.

Trattandosi di giocatore esperto l'errore riveste, comunque, una certa gravità.

*** **

Tutto ciò considerato il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato visto l'art. 14 n. 1 e 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia

irroga

la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che nel caso di successive e più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 10 luglio 2018

Avv. Federico Sinicato